

IL *TRUST* AUTODICHIARATO E IL *TRUST* ONLUS. REGIME DI
PUBBLICITÀ E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

THE SELF-DECLARED TRUST AND THE TRUST ONLUS. RULES
ON REGISTRATION AND LEGAL SUBJECTIVITY

Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 3, agosto 2015, pp. 261-286

Fecha entrega: 02/07/2015
Fecha aceptación: 15/07/2015

Dr. ANDREA LEPORE
Professore Associato in Diritto privato
Seconda Università degli Studi di Napoli
andrea.lepore@unina2.it

RIASSUNTO Il lavoro sottopone a revisione critica le posizioni di letteratura e giurisprudenza in tema di trust autodichiarato e trust Onlus, sia sotto il profilo del regime di pubblicità, sia sotto il profilo della soggettività giuridica del trust, negata dalla dottrina civile dominante, nonostante recenti interventi legislativi e nuove applicazioni della prassi negoziale.

PAROLE CHIAVE: trust autodichiarato, trust onlus, pubblicità, soggettività.

ABSTRACT: The work revises critical positions of literature and case-law on self-declared trust and on no-profit trust (so called trust Onlus), both in terms of the rules on registration, both in terms of the legal subjectivity of the trust, denied by the civil dominant doctrine, despite recent legislative actions and new applications of negotiating practices.

KEY WORDS: self-declared trust, non-profit trust, registration, subjectivity.

SOMMARIO: I. INTRODUZIONE.- II. TRUST INTERNI E TRUST AUTODICHIARATI. LA RECENTE POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. – III. *SEGUE*. IL REGIME DI PUBBLICITÀ DEL TRUST AUTODICHIARATO. IL RAPPORTO CON L'ART. 2645 TER C.C. – IV. IL TRUST A SCOPO BENEFICO E PER PUBBLICI INTERESSI: IL TRUST ONLUS. INQUADRAMENTO NORMATIVO. – V. *SEGUE*. IL PROBLEMA DELLA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEL TRUST ONLUS SOTTO IL PROFILO CIVILE.

I. INTRODUZIONE.

Il fenomeno del *trust* si presenta da anni al centro di vivaci dibattiti, sia in letteratura¹ che in giurisprudenza. Condizione tipica di quelle figure di importazione straniera che nella dogmatica del sistema italiano trovano enormi difficoltà di collocazione e, conseguentemente, di qualificazione.

Si è proceduto, così, ad una stratificazione di orientamenti e di provvedimenti a carattere alluvionale che, nel tentativo di colmare lacune interpretative ed applicative, ha prodotto interventi non sempre precisi, ma confusi e, soprattutto, poco armonici e decisivi.

L'indagine che si propone sarà circoscritta a due aspetti in particolare: al *trust* c.d. autodichiarato e al *trust* a scopo benefico, anche detto *trust* Onlus.

Nello specifico, appare indispensabile compiere un breve *excursus* sulle figure di *trust* oggi presenti in Italia.

¹ La letteratura sul *trust* è assai ampia. Per una bibliografia sui temi che saranno affrontati nel presente contributo, *ex plurimis*, cfr. LUPOI, M.: “Il *trust* nell’ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione dell’Aja del 10/07/1985”, *Vita not* (1996), p. 966; PICCOLI, P.: “La Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai *trusts*”, *Riv. not.* (1990), p. 62 ss.; CHESHIRE, C.G.: *Il concetto del trust secondo la Common Law inglese*, Torino (1993); LUPOI, M.: *Introduzione ai trusts: diritto inglese, Convenzione dell’Aja, diritto italiano*, Milano (1994); DE NOVA, G.: “*Trust*: negozio istitutivo e negozi dispositivi”, *Trusts* (2000), p. 162 ss.; LUPOI, M.: *Trusts*, Milano (2001); LUZZATTO, R.: “‘Legge applicabile’ e ‘riconoscimento’ di *trusts* secondo la Convenzione dell’Aja”, *Trusts* (2000), p. 7 ss.; BUSANI, A.: “Il Tribunale di Bologna dichiara la legittimità dei *trust* ‘interni’”, *Dir. prat. soc.* (2003), p. 6 ss.; MARICONDA, V.: “Contrastanti decisioni sul *trust* interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l’ammissibilità”, *Corr. giur.* (2004), p. 76 ss.; ID., *Il trust interno*, Napoli (2005); GATT, L.: *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, 2^a ed., Napoli (2010); DI LANDRO, A.C.: *Trusts e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*, Napoli (2010); ID., *Trust. Viaggio nella prassi professionale tra interessi privati, fini pubblici e benefici*, Napoli (2011); BANCONE, V.: *Il trust dalla Convenzione de L’Aja al Draft Common Frame of Reference*, Napoli (2012); DI COSTANZO, L.: *Il trust e le sue applicazioni*, Napoli (2014).

Il primo fronte del dibattito si è aperto riguardo alla possibilità di configurare nel nostro Paese i c.dd. *trust* interni, ai quali il *trust* autodichiarato e il *trust* Onlus si relazionano in un rapporto di genere a specie.

Il *trust* è figura di origine anglo-americana, introdotta nel nostro ordinamento in base alla convenzione de L'Aja del 1985, recepita in Italia dalla legge n. 364/89, in vigore dal 1 gennaio 1991.

L'art. 2 della suddetta legge definisce il *trust* come “quell'atto con cui il costituente, c.d. *settlor*, pone determinati beni sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario, c.d. *beneficiary*, (a volte coincidente con lo stesso costituente) o per un'altra finalità specifica”.

Il *trust* può essere costituito per contratto o per testamento, ossia per atto unilaterale. I beni sono originariamente di proprietà del costituente che li conferisce al *trustee* essenzialmente perché li amministri.

Di regola il *trust* coinvolge cittadini appartenenti a stati diversi o i cui beni si trovano in altri Stati (c.d. *trust* internazionale o esterno).

Le problematiche sorgono, invece, in relazione ai *trusts* c.dd. domestici, realizzati da cittadini italiani e su beni che si trovano in Italia, su cui la convenzione de L'Aja non appare chiara.

È bene precisare, a scanso di equivoci, che l'ammissibilità del *trust* interno, prima negata, è stata accolta in dottrina e in giurisprudenza maggioritaria, ma ha subito un duro attacco pochi mesi orsono da una dirompente pronuncia della Corte di cassazione, sulla quale ci intratterremo più avanti.

La fattispecie tradizionale prevede una struttura trilaterale. In tal caso il diritto di proprietà sui beni oggetto del negozio viene acquisito dal *trustee* e dal *beneficiario*, senza però che tra questi si formi una comunione: ciascuno è infatti titolare degli stessi beni.

Sono noti i problemi che nell'immediato nacquero con riguardo a tale fattispecie. Il *trust*, in buona sostanza, risultava in contraddizione con il concetto di proprietà radicato nel nostro Paese: un diritto esclusivo, riferibile ad un unico centro di interessi. Situazione diversa in Inghilterra, ove le due figure titolari del bene sono tutelate da regimi legali diversi: il *trustee*, infatti, è proprietario “per legge comune”, il beneficiario lo è per *equity*.

Parte della dottrina, così, nel tentativo di giustificare il *trust* nel nostro ordinamento, ricondusse tale figura alla fondazione; mentre altri studiosi

ricorsero alla fattispecie del mandato ad alienare o all'usufrutto; là dove, altri ancora richiamarono la figura del negozio fiduciario o il fedecommesso.

Tralasciando le ulteriori ipotesi, in ragione dello specifico oggetto della trattazione, è da sottolineare che per la qualificazione del *trust* risulta maggiormente corrispondente la medesima del negozio fiduciario, là dove, diversamente, rispetto al fedecommesso, quale modello sovente richiamato, si evidenzia innanzitutto che in quest'ultimo non si attua alcuna separazione ed autonomia patrimoniale tipicamente insite nel *trust*, e, soprattutto, che il fedecommesso assolve ad una funzione tipicamente ed esclusivamente assistenziale, mentre il *trust*, assolve ad una funzione principalmente di beneficenza. Questa impostazione ha influenzato in particolare le prime pronunce giurisprudenziali sul tema, tra le quali si ricorda quella del tribunale di Lucca nel 1997².

II. TRUST INTERNI E TRUST AUTODICHIARATI. LA RECENTE POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

Ripercorse velocemente le vicende del *trust*, dall'entrata in vigore della Convenzione de L'Aja ampio è stato il dibattito sui c.dd. *trusts* interni. Fulcro della questione è rappresentato dall'art. 13 della Convenzione citata, là dove si afferma che nessuno "Stato è tenuto a riconoscere un *trust* i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del *trustee*, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del *trust* o la categoria del *trust* in questione".

Il ginepraio delle polemiche si sviluppa sulla locuzione "elementi importanti", sulla quale diverse sono state le interpretazioni proposte. Parte della letteratura³ li riconduce alle ipotesi inserite nel secondo comma dell'art. 7, che non sono oggetto di una esclusione specifica. Ne deriva che "elementi importanti" ex art. 13 dovranno essere considerati il luogo nel quale i beni sono ubicati e lo scopo del *trust* ed il luogo nel quale esso deve essere perseguito, come disposto dalle lettere b) e d) del secondo comma dell'art. 7.

² Trib. Lucca, 23 settembre 1997, *Foro it.* (1998), II, c. 2007 ss., con commento di E. Brunetti; e c. 3391 ss., con commento di M. Lupoi.

³ LUPOI, M.: *Trusts*, cit., p. 538 s.; LUZZATTO, R.: "Legge applicabile' e 'riconoscimento' di trusts secondo la Convenzione de l'Aja", cit., p. 16. Più in generale, cfr. CONTALDI, G.: *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano (2001), *passim*; BARTOLI, S.: *Il trust*, Milano (2001), p. 500 ss.

Come osservato⁴, la conseguenza è che sarà possibile costituire un *trust* senza elementi di internazionalità sottoponendolo ad una legge di uno Stato che “conosca” il *trust*; là dove, per altro verso, sarà ammissibile un *trust* con elementi di internazionalità, scegliendo quale legge regolatrice quella di un altro Stato che “conosca” il *trust*.

È opportuno sottolineare che la letteratura, ma, soprattutto, la giurisprudenza maggioritaria hanno accolto la tesi favorevole⁵, rispetto ad altra posizione – pur autorevolmente sostenuta⁶ e suffragata da alcune corti di merito – che, diversamente, si pone in contrasto ad una simile apertura.

La discussione verte sulla portata da assegnare all’art. 13 della Convenzione.

In particolare, coloro che negano la possibilità di ammettere un *trust* c.d. interno sostengono, per certi versi, che l’espressione “nessuno Stato è tenuto a riconoscere” andrebbe interpretata in modo letterale, come un espresso divieto di riconoscimento di un *trust* di questo tipo; per altri, come anticipato pocanzi, la tipicità e, dunque, il *numerus clausus* dei diritti reali, riferendosi all’art. 2740 c.c., impedirebbe aperture non motivate sotto il profilo legislativo; ed infine si sostiene che, trattandosi di un fenomeno che importa

⁴ BARTOLI, S.: “Omologazione di una separazione consensuale prevedente l’istituzione di un *trust* interno autodichiarato”, nota a Trib. Milano, 23 febbraio 2005, *Corr. merito* (2005), p. 669.

⁵ In letteratura, *ex plurimis*, LUPOI, M.: *Trusts*, cit., p. 533 ss.; BARTOLI, S.: *Il trust*, cit., p. 597 ss. In giurisprudenza Trib. Milano, 27 dicembre 1996, *Società* (1997), p. 585; Trib. Genova, 24 marzo 1997, *Giur. comm.* (1998), II, p. 759; Trib. Chieti, 10 marzo 2000, *Trusts* (2000), p. 372; Trib. Bologna, 18 aprile 2000, *Trusts* (2000), p. 372; Pret. Roma, 13 aprile 1999 e Trib. Roma, 2 luglio 1999, *Trusts* (2000), p. 83; Trib. Pisa, 22 dicembre 2001, *Trusts* (2002), p. 241; Trib. Milano, 29 ottobre 2002, *Trusts* (2003), p. 270; Trib. Verona, 8 gennaio 2003, *Trusts* (2003), p. 409; Trib. Bologna, 16 giugno 2003, *Trusts* (2003), p. 580; Trib. Parma, 21 ottobre 2003, *Trusts* (2004), p. 73; Trib. Firenze, 23 ottobre 2002 e Trib. Firenze, 23 ottobre 2002, *Trusts* (2003), p. 406; Trib. Roma, 4 aprile 2003, *Trusts* (2003), p. 411; Trib. Roma, 5 marzo 2004, *Trusts* (2004), p. 406; Trib. Perugia, Giud. tutelare, 16 aprile 2002, *Trusts* (2002), p. 584; Trib. Perugia, Giud. tutelare, 26 giugno 2001, *Trusts* (2002), p. 52; Trib. Bologna, 3 dicembre 2003, *Trusts* (2004), p. 254; Trib. Bologna, 1 ottobre 2003, *Trusts* (2004), p. 67; Trib. Firenze, Giud. tutelare, 8 aprile 2004, *Trusts* (2004), p. 567; Trib. Trento, Sez. dist. Cavalese, 20 luglio 2004, *Trusts* (2004), p. 573; Trib. Brescia, 12 ottobre 2004, *Trusts* (2005), p. 83.

⁶ GAZZONI, F.: “Tentativo dell’impossibile (osservazioni di un giurista “non vivente” su *trust* e trascrizione)”, *Riv. not.* (2001), p. 11; ID.: “In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi su *trust* e su altre bagattelle”, *Riv. not.* (2001), p. 1247; CASTRONUOVO, C.: “*Trust* e diritto civile italiano”, *Vita not.* (1998), p. 1323 ss.; ID.: “Il *trust* e ‘sostiene Lupoi’”, *Eur. dir. priv.* (1998), p. 441 ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Belluno, 25 settembre 2002, *Trusts* (2003), p. 255; Trib. S.M. Capua Vetere, 14 luglio 1999, *Trusts* (2000), p. 51; Trib. Napoli, 18 ottobre 2003, *Trusts* (2004), p. 74; App. Napoli, 27 maggio 2004, *Trusts* (2004), p. 570.

una separazione patrimoniale non ammessa normalmente dalla normativa italiana, l'ambito di applicazione della Convenzione dovrebbe essere limitato al solo campo internazionale.

Diversamente, si è correttamente osservato che l'art. 6 della Convenzione non limita la libertà del disponente nella scelta della legge regolatrice; che l'art. 13 va inteso non come fonte di un divieto, ma quale precisazione volta ad escludere che sussista in capo agli Stati un obbligo di riconoscimento; e ancora che molteplici appaiono gli esempi di segregazione patrimoniale riconosciuti nel nostro sistema: si pensi al fondo patrimoniale, all'eredità beneficiata, alla segregazione del patrimonio *ex art. 2645 ter* (sul quale v., *infra*, par. III)⁷.

In ragione di ciò è condivisibile l'orientamento⁸ che sottolinea come lo Stato italiano, in sede di ratifica della Convenzione, si sia limitato a riprodurre il contenuto dell'art. 13, senza specificare alcun divieto in tal senso. Con la ratifica – è questo ciò che si vuole sostenere – l'Italia ha dimostrato che potenziali ostacoli al recepimento della figura del *trust* nel sistema domestico sono scongiurati, in quanto l'istituto in questione non si pone in contrasto con principi di ordine pubblico.

In realtà – come poi il tempo ha dimostrato –, il problema dell'accoglimento del *trust* interno poteva e può essere superato a prescindere da dati strettamente normativi, mediante un procedimento interpretativo, sistematico

⁷ Sul punto la dottrina è sterminata, tra i più convincenti, cfr. PERLINGIERI, G.: "Il controllo di "meritevolezza" degli atti di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.*", *Foro nap.* (2014), p. 71; FEDERICO, A.: *La trascrizione degli atti di destinazione*, in CALVO R. e CIATTI A. (a cura di): *I contratti di destinazione patrimoniale*, in *Tratt. contr.* Rescigno e Gabrielli, Torino (2014), p. 617. *Ex plurimis*, D'AMICO G.: "La proprietà "destinata"", *Riv. dir. civ.* (2014), p. 525; ALCARO, F.: *Gli effetti strumentali della destinazione: l'(eventuale) effetto traslativo e gli effetti obbligatori in ordine al profilo gestorio*, in Consiglio Nazionale del Notariato, *Studio civilistico n. 357-2012/C. Atti di destinazione. Guida alla redazione*, p. 87, consultabile sul sito www.notariato.it; BARTOLI, S.: "Riflessioni sul "nuovo" art. 2645 *ter c.c.* e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e *trust*", *Giur. it.* (2007), p. 1309; BIANCA, M.: "L'atto di destinazione: problemi applicativi", *Riv. not.* (2006), p. 1176; DI RAIMO, R.: "Considerazioni sull'art. 2645 *ter c.c.*: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata", *Rass. dir. civ.* (2007), p. 964; DORIA, G.: "Il patrimonio "finalizzato"", *Riv. dir. civ.* (2007), p. 507; DI LANDRO, A.C.: "I vincoli di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.*", cit., p. 740; GABRIELLI, G.: "Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari", *Riv. dir. civ.* (2007), p. 335; LA PORTA, U.: "L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-*ter c.c.*", *Riv. not.* (2007), p. 1069; GAZZONI, F.: "Osservazioni sull'art. 2645-*ter c.c.*", *Giust. civ.* (2006), p. 166; LUPOI, M.: "Gli 'atti di destinazione' nel nuovo art. 2645-*ter cod. civ.* quale frammento di *trust*", *Trusts* (2006), p. 169; PETRELLI, G.: "La trascrizione degli atti di destinazione", *Riv. dir. civ.* (2006), p. 165; QUADRI, R.: "L'art. 2645 *ter* e la nuova disciplina degli atti di destinazione", *Contr. impr.* (2006), p. 1740.

⁸ BARTOLI, S.: *Omologazione di una separazione*, cit., p. 670.

ed assiologico, dinamico, e non ancorato a concetti oramai obsoleti che costringono in dogmi figure assolutamente innovative rispetto a quelle previste dai nostri codificatori settanta anni or sono, e che mirano a tutelare, in forme diverse, interessi diversi. La liceità e la meritevolezza degli interessi dedotti nel regolamento negoziale rappresentano i criteri ai quali stringersi per riconoscere ammissibili il *trust* interno e i suoi corollari applicativi, come il *trust* a scopo benefico (vedi, *infra*, par. IV) o il *trust* autodichiarato.

In merito al *trust* autodichiarato è possibile affermare che, nonostante ritrosie paventate nel passato, in tempi recenti tale figura è stata ammessa con maggiore frequenza dalla letteratura – pur sempre con dei limiti ben precisi – e da parte della giurisprudenza, la quale tuttavia, non di rado, si è mostrata ondivaga, per non dire confusa, sulla natura e sul regime operativo.

Nondimeno, a fronte delle (oramai numerose) pronunce delle corti di merito, favorevoli al *trust* autodichiarato⁹, in questa sede pare opportuno soffermarsi sul recente arresto della Corte di cassazione¹⁰, che nel febbraio scorso ha negato in maniera apodittica l'ammissibilità di questa figura, con motivazioni sulle quali è necessario compiere alcune riflessioni.

Nella fattispecie giunta all'esame della Suprema corte due coniugi proprietari di immobili si erano autodichiarati *trustee* di se stessi con l'intento di realizzare una destinazione di beni vincolati in *trust*, analoga a quella che si ottiene stipulando un fondo patrimoniale. La Cassazione, senza che questa fosse la materia del giudizio, si intrattiene sulla natura di tale categoria di *trust*, affermando che “il regolamento realizzato dai coniugi, benché sia denominato *trust* non ne ha la fisionomia, e manca di fatto uno dei tratti tipologicamente caratteristici ossia il trasferimento a terzi del *settlor* dei beni costituiti in *trust*”. Prosegue ancora la Suprema corte: “presupposto coesistente alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in *trust*, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è includibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il *trust* è nullo (*sham trust*) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio”.

In altri termini per la Cassazione la stessa figura del *trust* autodichiarato può essere messa in discussione nella sua validità. Una simile impostazione

⁹ Cfr. App. Venezia, decr., 10 luglio 2014, *Vita not.* (2014), p. 1279 ss.; Trib. Torino, 10 marzo 2014, *Trusts* (2014), p. 430; Trib. Udine, ord., 4 novembre 2013, *Trusts* (2014), p. 437; Trib. Firenze, 11 aprile 2013, *Trusts* (2013), p. 533.

¹⁰ Cass., ord., 25 febbraio 2015, n. 3886, *Fisco* (2015), p. 1097 ss.

smentisce quanto ampiamente ribadito fino ad ora, ragionando nella maniera più discutibile che si possa immaginare.

La Corte sostiene che la “tipologia” del *trust* sarebbe quella strutturata soltanto su un modello a schema trilaterale, sbagliando per molteplici motivi. In primo luogo, perché non si può ritenere il *trust* una figura tipica, posto che le innumerevoli variabili di questo istituto impediscono una *reductio ad unitatem* della fattispecie. Sì che si è addirittura indotti a pensare che la Corte di legittimità confonda, stranamente, un contratto nominato, come il *trust*, da uno tipico, posto che una disciplina specifica, organica, per tale istituto non è stata ancora creata, prova ne è l’ampio dibattito sulla natura del *trust*, sul suo ambito operativo, sulla sua disciplina in tema di trascrivibilità, di cui daremo conto a breve. In secondo luogo, perché contraddice innumerevoli sentenze delle corti di merito. In terzo luogo, perché si scontra con nutriti esempi nella nostra legislazione di vincoli auto-istituiti, come indicato pocanzi, nonché con la prassi internazionale, che consente sia la configurabilità di un *trust* autodichiarato – come avviene nei paesi di *common law* –, sia, anche, un’applicazione di quest’ultimo, molto in voga nel commercio transnazionale, come l’*escrow account*¹¹.

A più riprese, inoltre, la letteratura ha ampiamente ribadito l’ammissibilità di un’autodestinazione unilaterale, una volta verificata la meritevolezza e l’altruità dell’interesse. Il costituente, infatti, può anche restare nella titolarità del bene, là dove è sufficiente che sia ravvisabile il soddisfacimento di un interesse esterno alla propria sfera giuridica.

Se dunque è vero che una presunzione iniziale di illiceità o non meritevolezza di un’autodestinazione può essere consentita all’interprete, è ancor più vero che un simile atteggiamento non può assolutamente condurre a sanzionare in maniera indiscriminata un’intera categoria di atti, senza accertarne scrupolosamente la funzione e il contesto operativo per il quale sono costituiti¹².

¹¹ Il termine “*escrow*” deriva dalla parola francese “*escroe*”, che letteralmente significa “rotolo di pergamena”. Dal punto di vista giuridico, la locuzione indica in generale un “deposito in garanzia”, come indica LUCIANI, A.M.: “*Escrow*”, *Contr. impr.* (2005), p. 801. L’*escrow* può essere definito “come un’operazione per cui un soggetto deposita un atto o un altro documento scritto presso un depositario, che si impegna a consegnarlo ad un altro soggetto (diverso dal depositante), dopo l’adempimento di una certa prestazione o al verificarsi di un determinato evento”, così LUCIANI, A.M.: “*Escrow*”, cit., p. 802, nota 3, che richiama la definizione a sua volta di PROVAGGI, G.: *Agency escrow*, in AA.VV., *Fiducia, trust, mandato ed agency*, Milano, 1991, p. 291.

¹² Cfr. PERLINGIERI, G.: “Il controllo di “meritevolezza” degli atti di destinazione *ex art.* 2645 *ter c.c.*”, *Foro nap.* (2014), p. 67. Tra gli altri, cfr. GENTILI, A.: “La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale alla studio della fattispecie”, *Riv. dir.*

III. *SEGUE*. IL REGIME DI PUBBLICITÀ DEL *TRUST* AUTODICHIARATO. IL RAPPORTO CON L'ART. 2645 *TER* C.C.

Una delle problematiche maggiori in merito all'applicazione del *trust*, in senso generale, e al *trust* autodichiarato, in particolare, attiene al regime di pubblicità applicabile a tale figura.

L'inserimento del *trust* nel nostro sistema, oltre a dubbi sulla natura e sull'ambito applicativo dell'istituto, ha determinato accese discussioni anche sul regime di trascrizione da impiegare per rendere opponibile sia il contratto di *trust* in senso stretto, sia l'atto o gli atti di destinazione di beni in *trust*.

Tali dubbi si sono poi trasferiti sulla fattispecie particolare del *trust* autodichiarato, in merito soprattutto all'efficacia traslativa dell'atto di destinazione e alla sua compatibilità con l'art. 2645 *ter* c.c.

Con riferimento agli atti di destinazione dei beni riferiti ad un *trust* autodichiarato, la letteratura e – ciò che più conta in un'ipotesi del genere – la giurisprudenza hanno sostenuto, costantemente negli ultimi tempi, la possibilità di una loro trascrizione.

Nel 2003 il tribunale di Milano e quello di Verona, pur se in maniera differente, si pronunciarono in senso favorevole. Parte della dottrina¹³, tuttavia, a ben ragione, sollevò alcune perplessità in merito all'*iter* argomentativo proposto dai due giudici, criticando soprattutto la posizione del tribunale lombardo. Quest'ultimo, infatti, aveva affermato sia la validità del *trust*, sia, conseguentemente, dell'atto di trascrizione, che era stato rifiutato dal conservatore dei registri. Diversamente, appare condivisibile sottolineare la superficialità di analisi mostrata nella sentenza in commento, poiché altro è discorrere della validità del *trust* autodichiarato – fino ad oggi, prima della richiamata sentenza della Corte di cassazione, non in discussione –, altro è affermare che qualsiasi atto di trascrizione sia legittimo, senza

priv (2010); ID., “Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell’art. 2645 *ter* c.c.”, *Rass. dir. civ.* (2007), spec. p. 27. Sulla nullità dell’atto di autodestinazione v. CALVO, R.: “Vincoli di destinazione”, Bologna (2012), p. 159 ss.; MEUCCI, S.: *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano (2009), pp. 162; PRIORE, C.: *Redazione dell’atto di destinazione: struttura, elementi e clausole*, in AA.VV., *Negozi di destinazione, percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata*, I, Milano (2007), p. 188; TRIMARCHI, G.A.M.: *Gli interessi riferibili a persone fisiche*, in AA.VV., *Negozi di destinazione, percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata*, cit., p. 274; SPADA, P.: *Conclusioni*, in M. BIANCA (a cura di), *La trascrizione dell’atto di destinazione, L’art. 2645 *ter* del codice civile*, Milano (2007), p. 204.

¹³ Commenta le due pronunce STEIDL, F.: “*Trust* auto-dichiarati: percorsi diversi della trascrivibilità”, *Trusts* (2003), p. 376 ss.

procedere ad una valutazione concreta della fattispecie, e dunque senza valutarne la meritevolezza e la non contrarietà a norme imperative.

Nel caso di specie, inoltre, il tribunale di Milano, mostrandosi confuso sul punto, sostenne che il *trustee* avesse esclusivamente una gestione fiduciaria dei beni, anche nel *trust* autodichiarato, oggetto della controversia. Al contrario, proprio nel *trust* autodichiarato la natura della fiducia viene definita statica, in ragione del fatto che disponente e *trustee* sono la stessa persona. Ciò posto il giudice lombardo concluse che “il *trust* non può essere assimilato ad un atto di trasferimento della proprietà o ad uno di quelli elencati dall’art. 2643 ovvero di cui all’art. 2645 c.c.”, accomunando, dunque, di buon grado il contratto del *trust* all’atto di destinazione del bene, l’uno strumentale all’altro, ma indiscutibilmente, sul piano ontologico, diversi. Il potere del *trustee* di trascrivere l’atto – concluse il tribunale – discenderebbe dunque dalla possibilità di sovrapporre la sua figura a quella del gestore di un fondo patrimoniale. Teoria, come noto, non certo pacifica.

In senso opposto e grazie ad un approccio più rigoroso, mediante ricorso all’art. 12 della Convenzione de L’Aja, il tribunale di Verona, affermò la legittimità della trascrizione compiuta dal *trustee*, non riscontrando divieti di sorta nel nostro sistema e senza la necessità di richiamarsi agli artt. 2643 o 2645 c.c. La fonte di tale legittimità – secondo il giudice scaligero – andava rintracciata proprio nella disposizione contenuta nella Convenzione internazionale, divenuta legge dello Stato al momento della ratifica.

La posizione apprezzabile assunta dal tribunale di Verona è stata condivisa anche di recente. Con decreto, la Corte di appello di Venezia¹⁴ ha infatti ordinato la trascrizione dell’atto istitutivo di *trust* “non essendoci nel nostro ordinamento, fatta salva la condizione di liceità e compatibilità prevista dall’ultima parte dell’art. 12 della Convenzione de L’Aja, alcuna disposizione o principio che, ponendosi come limite interno all’applicabilità dell’art. 12 stesso, configuri un divieto di trascrizione del *trust* neanche qualora esso sia di una tipologia che non comporti effetti traslativi dei beni”.

¹⁴ App. Venezia, decr., 10 luglio 2014, cit. Nella stessa direzione anche Trib. Torino, 10 marzo 2014, cit.; *contra*, Trib. Udine, 4 novembre 2013, cit., secondo il quale alla “trascrizione di un atto istitutivo di un *trust* autodichiarato, costituendo un mero vincolo sui beni ricompresi nel fondo e non un soggetto di diritti, si applicano, per analogia, le modalità prescritte dall’art. 2647 cod. civ. per la trascrizione del fondo patrimoniale, cioè trascrivendo “contro il” e “a favore del” disponente/trustee, risultando così inequivocabilmente – nel quadro A (eventualmente integrato e specificato nel quadro D) della nota – la costituzione del vincolo e soddisfatte le esigenze di trasparenza del sistema delle trascrizioni nonché le disposizioni generali a tutela dei creditori, dei terzi in buona fede e degli incapaci richiamate dall’art. 15 della Convenzione de L’Aja”.

In ultima analisi, pare opportuno soffermarsi sulla compatibilità tra il *trust* e l'art. 2645 *ter* c.c.

Letteratura e giurisprudenza sul tema non sono unanimi. Interessante appare una pronuncia del tribunale di Reggio Emilia del 2012¹⁵, la quale sostiene che l'accordo di separazione personale tra coniugi non può essere omologato “nel caso in cui, con lo scopo di adempiere l'obbligo alimentare come ascendenti nei confronti dei nipoti, sia stato dai coniugi posto in essere un “negozio destinatorio puro”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 *ter* c.c., su un immobile senza accompagnare al vincolo il negozio traslativo della proprietà del bene”. Aggiunge poi che “[n]on può essere creato un vincolo di destinazione “autoimpresso” essendo l'art. 2645 *ter* c.c. una norma sugli effetti complementari rispetto a quelli traslativi e obbligatori delle singole figure negoziali cui accede il vincolo di destinazione. L'accordo di separazione non può essere ricondotto all'istituzione di un *trust* autodichiarato in ragione della diversa essenza dei due istituti”.

Da questo intervento si scorgono le perplessità maggiori sull'accostamento delle due figure. Tuttavia, l'approccio in letteratura sembra in alcuni casi sensibile al campanilismo, una sorta di tentativo di alcuni di salvaguardare la legislazione domestica, tentando di conferire, forse, più peso all'art 2645 *ter* di quanto in realtà non abbia, creando una categoria italiana di atti di destinazione che possa contrastare quella straniera del *trust*. Questa almeno è l'impressione quando si legge che l'art. 2645 *ter* rappresenta una “dignitosa alternativa italiana al *trust* angloamericano”¹⁶ o che tale norma abbia introdotto un “*trust* all'italiana”¹⁷.

Sia chiaro, l'art. 2645 *ter* ha sicuramente una portata ampia¹⁸, e non può essere considerato, come condivisibilmente sostenuto da parte della dottrina, una norma sugli effetti, ma una norma sulla fattispecie¹⁹, una norma che

¹⁵ Trib. Reggio Emilia, 22 giugno 2012, *Trusts* (2013), p. 57.

¹⁶ BIANCA, M.: “*Trustee* e figure affini nel diritto italiano”, *Riv. not.* (2009), p. 557 ss.

¹⁷ Così RISSO, L.F. e MURITANO, D.: “Il *trust*, diritto interno e Convenzione de L'Aja, ruolo e responsabilità del notaio”, in *Studio approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 10 febbraio 2006*, *Trusts* (2004), p. 466 e p. 633.

¹⁸ *Contra*, Trib. Trieste, 7 aprile 2006, *Giust. civ.* (2006), p. 187, con nota di BIANCA, M.: “Il nuovo art. 2645 *ter* c.c. notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolare di Trieste”.

¹⁹ Sul punto cfr. le condivisibili affermazioni di FEDERICO, A.: *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 574, secondo il quale per un verso l'art. 2645 *ter* c.c. “è prima ancora che norma sulla pubblicità, e quindi sugli effetti, norma sulla fattispecie, che avrebbe meritato una diversa posizione nel codice civile”, e per altro, va sottolineato che “la specifica collocazione legislativa di una disposizione non può condizionarne il relativo procedimento ermeneutico in presenza di un contenuto precettivo che trascende lo specifico contesto normativo nel quale è inserita”. Sulla irrilevanza della collocazione topografica di una

presenta un contenuto sostanziale e alla quale non è possibile negare tale contenuto, argomentando dalla collocazione topografica della disposizione. Tuttavia, quello che si intende affermare in questa sede è che bisogna necessariamente rifuggire ancora una volta da impostazioni generalizzanti e ritenere il *trust* e l'art. 2645 *ter* in ogni caso incompatibili o assolutamente sovrapponibili. Giustificata appare la posizione di parte della letteratura che ha inteso definire l'art. 2645 *ter* un "frammento di *trust*"²⁰. Può essere. Ma può essere anche che ci siano, in ragione delle molteplici figure riconducibili al *trust*, maggiori o minori assonanze tra i due istituti. Si afferma²¹ che l'art. 2645 *ter* c.c. non si occupa di amministrazione e gestione di patrimoni, ma soltanto di destinazione; oppure che il *trust* comporterebbe il trasferimento della proprietà, cosa che non fa apertamente la nostra norma; nel negozio previsto dall'art. 2645 *ter* c.c. il disponente ha possibilità di intervenire affinché lo scopo sia raggiunto, là dove, nel *trust*, il disponente si defila ed il rapporto si instaura tra *trustee* e beneficiario; *ex* art. 2645 *ter* c.c. è possibile conferire soltanto beni immobili, mentre nel *trust* anche beni mobili e mobili non registrati; il *trust* può essere perpetuo, mentre l'art. 2645 *ter* c.c. impone vincoli temporali (novanta anni o la vita del beneficiario); il *trust* sarebbe soggetto ad un controllo di liceità, che, secondo alcuni, in una prospettiva non condivisibile, non dovrebbe essere consentito su di un atto di cui all'art. 2645 *ter*, per il quale dovrebbe essere ammesso un controllo "solamente" di meritevolezza, come se le due valutazioni fossero incompatibili.

Sono queste obiezioni insuperabili? Pare di no, proprio se ci si riferisce all'ipotesi di *trust* autodichiarato. Nel *trust*, se le persone del *trustee* e del *settlor* coincidono, non abbiamo per forza una particolare gestione del bene oltre la semplice destinazione; sempre nel *trust* autodichiarato non si riscontra un trasferimento della proprietà, il *settlor* ha infatti la disponibilità del bene; in un *trust* senza destinazione traslativa, il *settlor* non si estranea alla gestione in quanto, come abbiamo già ribadito, può coincidere con il *trustee* ed è legittimato a tutelare i beni in *trust*.

disciplina per la qualificazione della relativa fattispecie molto apprezzabili sono le osservazioni di PERLINGIERI, G.: "Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi", *Rass. dir. civ.* (2008), p. 155, il quale evidenzia che dare esclusivo valore alla collocazione di una disposizione "sarebbe come attribuire ad una clausola di un negozio una qualificazione ed una funzione diversa secondo il "luogo" nel quale è inserita all'interno di un documento. Ancor più in un'epoca caratterizzata dal pluralismo delle fonti e da una delocalizzazione del potere legislativo che incide sulla stessa struttura del codice civile e sulla funzione originaria dei singoli istituti".

²⁰ LUPOI, M.: "Gli 'atti di destinazione' nel nuovo art. 2645 *ter* cod. civ. quale frammento di *trust*", *Trusts* (2006), p. 169; sullo stesso tenore, DI SAPIO, A.: "I *trust* interni auto destinati: misura negoziale complementare o alternativa alle misure legali di protezione delle persone prive di autonomia", *Dir. fam.* (2010), p. 834 ss.

²¹ L'elencazione delle dissonanze sono così ben individuate da BONINI, R.S.: *Destinazioni di beni ad uno scopo. Contributo all'interpretazione dell'art. 2645 *ter* c.c.*, Napoli (2015), p. 34.

Si rinvengono poi altri tratti più generalmente accomunanti i due istituti, la segregazione del patrimonio, il vincolo di atto pubblico, la durata temporale (pur se variabile). Unica forte differenza sarebbe rinvenibile nella impossibilità per il *settlor* di muovere azione contro il *trustee*, là dove tale potere viene di regola accordato soltanto al beneficiario o al guardiano (*protector*). Tuttavia, non si può non considerare il fatto che nella prassi negoziale, tramite apposizione di clausole specifiche, tale limitazione viene il più delle volte superata.

In definitiva, anche su questo punto appare con estrema evidenza che approntare soluzioni valevoli per tutte le stagioni non può essere la strada giusta. Diversamente, la via corretta è quella di affrontare ogni questione in maniera problematica.

IV. IL *TRUST* A SCOPO BENEFICO E PER PUBBLICI INTERESSI: IL *TRUST* ONLUS. INQUADRAMENTO NORMATIVO.

Molteplici appaiono le applicazioni del *trust* in materie di pubblico interesse sulla scorta anche dell'esperienza britannica dei c.dd. *trusts charitable e purpose trusts* a livello internazionale. Tale impiego ha condotto pochi anni or sono ad un intervento normativo, che può essere inteso come una sollecitazione del legislatore ad adottare il meccanismo del *trust* per costituire un'Onlus.

Tale svolta si è avuta negli ultimi anni. Guardiamo in questo senso sia al d.lgs. n. 460 del 1997, c.d. legge Onlus, sia all'atto di indirizzo dell'Agenzia del Terzo settore, nel 2011, la quale ha aperto alla figura specifica del *trust* Onlus.

L'art. 10 della legge Onlus afferma che possono essere considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e – in particolare – “gli altri enti di carattere privato”.

Nell'atto di indirizzo si specifica che “il *trust* che rispetti i requisiti prescritti dall'art. 10 del d.lgs. n.460/97 potrà legittimamente assumere la qualifica di Onlus”.

Secondo i criteri individuati dall'Agenzia, l'istituzione del *trust* deve rispettare particolari formalità, deve prevedere clausole dalle quali risulti il suo scopo sociale, deve avere una particolare denominazione e vengono previste norme in caso di cessazione del *trust*.

È bene ricordare che, discorrendo di tale Atto di indirizzo, ci troviamo di fronte ad un provvedimento dal contenuto normativo, posto che esso è in

attuazione, come anche indicato nel frontespizio del documento, di un regolamento ministeriale, il d.p.c.m. 21 marzo 2001, n. 329, (“Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”), e più nello specifico dell’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto regolamento.

Leggendo il documento si nota che l’Agenzia del terzo settore arriva ad indicare nel *trust* c.d. opaco anche quale, tra le tante, sia la fattispecie di *trust* più confacente alle finalità solidaristiche, indirizzando in tal senso gli operatori. Con tale termine, come noto, si intende un *trust* che non presenta beneficiari determinati, là dove, al contrario, il *trust* c.d. trasparente individua i soggetti beneficiari.

L’atto di indirizzo del 2011 è soltanto l’ultimo provvedimento a valenza normativa posto in essere dal legislatore e dalla pubblica amministrazione. Non vanno, infatti, dimenticati la l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 74 a 76, la legge finanziaria del 2007, e le successive circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E, del 6 agosto 2007, n. 3/E, del 22 gennaio 2008 e la n. 61/E del 27 dicembre 2010. Tutti questi provvedimenti vengono impiegati per qualificare il *trust* quale soggetto autonomo di imposta.

Le obiezioni che si muovono alla qualificazione del *trust* a scopo benefico come ente sono incentrate principalmente, se non esclusivamente, sulla impossibilità secondo alcuni di poter creare figure ulteriori ed alternative a quelle degli enti “tipizzati” nel primo libro del codice civile.

Questa prospettiva, in realtà, appare assai miope e ricade nello stesso errore che in precedenza si è già avuto modo di sottolineare con riferimento alla riconoscibilità nel diritto italiano del *trust* interno, in senso più ampio. Non basterebbero nemmeno i riferimenti normativi testé indicati in quanto si sostiene che questi ultimi siano riconducibili esclusivamente alla materia fiscale, e non, dunque, al profilo civilistico della questione. Si giunge così, anche in questo ambito, a voler considerare un fenomeno sociale e giuridico come il *trust*, ampiamente impiegato nella prassi professionale nazionale ed internazionale, giudicandolo o con le lenti del tributarista o con le lenti del civilista, a graduazione variabile. Niente di più sbagliato.

Ben conosciamo come la qualificazione di una fattispecie sotto il profilo civile possa influire sotto quello fiscale. Definire un accordo quale vendita o locazione comporta attribuire al bene alienato o dato in godimento una disciplina assolutamente diversa, assoggettandolo o no all’imposizione del valore aggiunto (IVA). Problemi del genere se ne riscontrano in continuazione e, molto spesso, con riguardo a beni di nuova generazione, che chiedono, anzi pretendono risposte, tutele diverse dall’ordinamento e non

certo standardizzate²². Perché allora non pensare che una legge di matrice tributaria, come nel caso di specie, possa aiutare l'interprete sotto il profilo civile?

Un simile discorso, ricondotto alla fattispecie che ci occupa, deve guidare il giurista a rimeditare le categorie del diritto civile, non a sconvolgerle, ma a plasmarle al fine di potere individuare una soluzione al caso concreto. A questo ragionamento non si deve sottrarre il *trust* interno e, nello specifico, il *trust* Onlus. A questo ragionamento non si sottrae, nemmeno, una rimeditazione dell'idea della soggettività giuridica, come fino ad oggi intesa.

V. *SEGUE*. IL PROBLEMA DELLA SOGGETTIVITÀ DEL *TRUST* ONLUS SOTTO IL PROFILO CIVILE.

Si è potuto riscontrare che uno dei maggiori problemi per il riconoscimento della soggettività al *trust* sia quello di considerare quest'ultimo come un soggetto giuridico al pari di un'associazione, una fondazione o un comitato.

Volendo sgombrare fin da subito il campo da dubbi, è concepibile ammettere con estrema cautela una simile possibilità, in particolari casi. Vediamo perché. La valutazione della soggettività giuridica non deve e non può essere limitata agli istituti dogmaticamente precostituiti e presenti all'interno del codice civile. La maturazione di particolari figure deve essere contestualizzata all'epoca di riferimento. Nel 1942 – anno nel quale fu promulgato il codice civile italiano attualmente in vigore – non si sarebbe certo potuto discorrere né di *leasing*, di *factoring*, di *merchandising*, di multiproprietà, di nullità relativa o di protezione ed ovviamente di *trust*.

Se poi, addirittura, esiste un'ampia legislazione speciale sulla figura che ci occupa, la quale all'opposto dimostra una tendenza volta in tutt'altra direzione, restare legati a simili vincoli concettuali conduce il giurista a proporre soluzioni anacronistiche, che lo portano ad impiegare congegni oramai in parte obsoleti, se non riletti in chiave sistematica, confrontandosi con la produzione normativa italiana, europea e internazionale, come proprio per il *trust*.

²² Come ad esempio avviene nel commercio elettronico, dove, superando il binomio beniservizi, si opta per una distinzione tra commercializzazione diretta o indiretta di un bene convertito in forma digitale che viene consegnato o *on line* oppure *off line*. Sul tema cfr. FIORENTINO, S.: *Aspetti tributari dell'e-commerce*, in *Manuale di diritto dell'informatica*, a cura di D. Valentino, 2^a ed., Napoli (2011), p. 453.

Ciò consente, senza timori di sorta, di impiegare – nel contesto attuale – la disciplina dei soggetti giuridici, *cum grano salis*, al *trust* ed in particolare al *trust* a scopo benefico o *trust* Onlus e, dunque, le forme di tutela predisposte dall'ordinamento. Due restano i limiti, invalicabili, per un interprete: che tali enti perseguano interessi leciti e meritevoli secondo i principi costituzionali.

È dunque condivisibile l'opinione di parte della letteratura²³ che, anche se con prudenza, si è spinta a sostenere che “l'utilizzo della qualifica di Onlus [...] consente di ridiscutere l'idea di soggettività senza visioni dogmatiche precostituite”, facendo proprie le intuizioni, assolutamente di avanguardia, che autorevole dottrina, molti anni orsono, sosteneva, là dove affermava che un'entità sociale entra “nel diritto come autonomo potenziale di interessi giuridici” e deve essere “riconosciuto come punto di collegamento di tutte quelle norme del sistema che disciplinano quegli interessi”²⁴.

Ad avviso di chi scrive, riconoscere soggettività al *trust* Onlus era già prima una scelta nella disponibilità dell'interprete moderno e dinamico, ma lo è a maggior ragione oggi dopo l'Atto di indirizzo del 2011, se si mostra conforme ai rigidi parametri imposti dal legislatore.

A volte, in maniera eccessiva, si teme che allargare la cerchia della soggettività giuridica, come concetto, conduca a conseguenze negative, come, ad esempio, quello di estendere privilegi a centri di interesse che non sono persone fisiche. Tuttavia, proprio in questo timore si annida una visione poco lungimirante, la quale anni or sono è stata rimarcata da prestigiosa letteratura. “Il diritto, con l'introduzione dell'istituto della personalità degli enti collettivi, ha voluto ampliare la categoria generale dei soggetti giuridici, e non dei soggetti umani”²⁵. Senza paura.

Ancora. Altra autorevole dottrina²⁶ osservava negli anni '60 che una certa frattura si stesse “determinando anche fra l'esperienza di stampo ottocentesco e l'esperienza contemporanea. Come si è visto, all'impiego di una nozione astratta e onnicomprensiva di persona giuridica si va ormai sostituendo – e felicemente – un'analisi sempre più articolata delle varie situazioni, alla quale si accompagna la ricerca delle soluzioni più pertinenti ad ognuna, fuor d'ogni apriorismo. Risulterà sacrificata l'idea di sistema, ma ne uscirà arricchita la nostra esperienza”.

²³ DI LANDRO, A.C. “Applicazioni dei *trust* in materie di pubblico interesse”, *Trusts* (2011), p. 498.

²⁴ FALZEA, A.: “Capacità (teoria generale)”, *Enc. dir.*, VI, Milano (1960), p. 13.

²⁵ FALZEA, A.: *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano (1939), p. 64.

²⁶ ORESTANO, R.: *Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano*, I, Torino (1968), p. 7 ss.

Opinione senza dubbio apprezzabile, se non per un banale errore commesso, a mio avviso, da un'assuefazione della letteratura di allora ad alcuni metodi di ragionamento non del tutto condivisibili. Mi riferisco in particolare alla posizione di chi ritiene che contraddire concezioni dogmatiche sia da considerarsi come un attacco al sistema. È, in vero, l'esatto contrario. Il sistema assiologicamente interpretato consente di superare dogmi, che legano in pastoie l'approccio scientifico e impediscono soluzioni appropriate. È "l'idea di sistema" che va adeguata, anche se può sembrare un controsenso, ma che forse può essere superato se si considera il sistema non come un'idea astratta, ma come uno strumento operativo concreto. Il sistema non può essere considerato un "magma" di dogmi, bensì un "fiume" di fattispecie concrete disciplinate da molteplici regole, fattispecie che scorrono, si modificano nel tempo, con le quali è necessario confrontarsi, senza pregiudizi, come con il *trust*.

Vi è chi in letteratura si oppone alla possibilità di considerare il *trust* un soggetto giuridico. Alcuni²⁷ affermano addirittura che considerare il *trust* come un ente – indubbiamente atipico – sul modello delle associazioni, fondazioni o comitati sarebbe "quanto di più aberrante si possa ritenere in materia". Altri ammettono una spiccata prossimità tra fondazioni e *trust*, soprattutto a scopo benefico, ma ne contestano l'assimilazione²⁸.

Tale posizione viene argomentata riferendosi soprattutto ad una parte della dottrina straniera, segnatamente anglo-americana, e ad una rilettura delle norme internazionali, come l'art. 8 della Convenzione de L'Aja, unitamente a quelle italiane del codice civile.

Più nello specifico, ci si intende riferire a quella letteratura straniera secondo la quale "[p]erhaps the two most fundamental mistakes that people make in regard to trusts are to think of a trust as if it was a company, or some other form of legal entity, capable of ownership or external direction, and a trust instrument as if it were a contract capable of saying whatever the parties want it to say"²⁹. La c.d. entificazione del *trust* sarebbe dunque un grossolano errore, al quale – ciononostante – parte della dottrina più progressista incorre sempre più di frequente, ed in maniera inesorabile.

²⁷ VALAS, I.: "La responsabilità del *trustee* che contratta con i terzi, la sua successione e le controversie giudiziarie", *Trusts* (2006), p. 549.

²⁸ Cfr., tra gli altri, ZOPPINI, A.: "Fondazioni e *trusts* (spunti per un confronto)", *Giur. it.* (1997), p. 1 ss., il quale, tuttavia, a più riprese rimarca l'equivalenza funzionale tra le due figure.

²⁹ WADHAM, J.: *Willoughby's Misplaced Trust*, II, *Saffron Walden* (2002), p. 19, ripreso testualmente da VALAS, I.: "La responsabilità del *trustee* che contratta con i terzi, la sua successione e le controversie giudiziarie", cit., p. 459, nota 3.

Come accennato, poi, ci si richiama così – sotto il profilo normativo – alla convenzione de L'Aja. Il *trust*, ex art. 2, non sarebbe altro che un rapporto giuridico in base al quale dei beni vengono amministrati da un soggetto, cui sono intestati, secondo quanto disposto dall'accordo.

Anche dalla disciplina applicabile al *trust*, si percepirebbe, dunque, la mancanza di soggettività. Due le ipotesi prese a sostegno di questa posizione: la sostituzione del *trustee* e la conseguente disciplina sulla responsabilità per le obbligazioni assunte del *trustee* nei confronti dei terzi.

Sotto il primo profilo, si pone in evidenza che qualora si intendesse riconoscere al *trust* la qualifica di ente si dovrebbe giungere alla conclusione che la successione nell'ufficio del *trustee* dovrebbe condurre quale immediata conseguenza a subentrare nella titolarità, e, più nello specifico, nella proprietà del patrimonio in *trust*, oltre che nei rapporti obbligatori posti in essere dal precedente *trustee*, secondo la disciplina tipica applicabile agli amministratori di società o, *mutatis mutandis*, agli amministratori di un condominio. Cosa che di regola non si riscontrerebbe nella prassi.

Sotto il secondo profilo, quello inerente alla responsabilità per le obbligazioni del *trustee* nei confronti dei terzi, si sottolinea che tali vincoli obbligatori permarrebbero sempre in capo al *trustee* che li ha assunti e non si trasferirebbero al successore, salvo esplicito accordo.

Il problema maggiore che si riscontra nell'approccio allo studio di questo istituto è imporre soluzioni generalizzanti da applicare a qualsiasi fattispecie, senza distinzione. Diversamente, se per un verso, in senso ampio è condivisibile la posizione di coloro i quali, in letteratura e giurisprudenza, negano la possibilità di riconoscere soggettività giuridica al *trust*, per altro, ciò non significa che questo sia un orientamento da applicare a tutte le diverse figure di *trust*, come il *trust* Onlus.

Correttamente parte della dottrina, in ragione delle varietà e delle molteplici declinazioni di tale rapporto, suggerisce di non ricondurre ad un'unica fattispecie l'istituto che ci occupa, ma di discorrere di più meccanismi contrattuali, di diversi *trusts*.

Sì che con riferimento al *trust* Onlus si fa strada in parte della letteratura e della prassi negoziale la possibilità di ritenere applicabili norme funzionalmente destinate agli enti del libro primo.

Ciò che dunque appare decisivo non è la qualifica *a priori* di una fattispecie, ma la sua attività. Un *trust* che svolga interessi sociali secondo i requisiti predisposti dall'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a giusta ragione

potrebbe essere considerato un ente e vedersi applicata la disciplina dei soggetti giuridici c.dd. entificati.

In questa prospettiva non pare condivisibile qualificare “aberrante” una sovrapposizione tra fondazione e *trust* Onlus, soltanto perché figura non ancora “tipica” sotto l’aspetto della disciplina, quanto meno in maniera completa.

Sia concesso un parallelismo. La figura del *trust* paga il suo lato esotico, come allo stesso modo pagarono gli enti non riconosciuti negli anni ’40, considerati al limite della legalità in ragione di un retaggio storico che inquadrava tali organizzazioni alla stregua di associazioni sovversive, e dunque pericolose per l’ordine costituito. Corsi e ricorsi.

Non è possibile negare l’evoluzione dei tempi e degli istituti rispetto al contesto socio-economico, non è possibile negare, ad esempio, che fino al 1942 un ente era considerato tale soltanto se avesse ottenuto la personalità giuridica. Si trattava, a ben vedere, di un vero e proprio ostracismo nei confronti delle organizzazioni non riconosciute. Attenta letteratura³⁰ ricorda come il soggetto collettivo “non personificato” non avesse accesso al mondo del diritto. Va altresì sottolineato, al fine di comprendere il clima degli anni ’40, che, durante i lavori preparatori del primo libro del codice civile, si formò una corrente di pensiero fortemente contraria alla possibilità di introdurre nella nuova codificazione una disciplina per le associazioni non riconosciute e per i comitati che non avessero acquisito la personalità giuridica, “sul presupposto che essa avrebbe scalfito l’unità sistematica tra soggetto e persona giuridica”³¹. Gli enti non personificati non furono considerati soggetti fino agli anni ’70, in questo senso deponeva una tenace e – sia consentito – testarda giurisprudenza, anche di legittimità, la quale affermava che “le associazioni non riconosciute non costituiscono soggetti autonomi di diritto”, ragion per cui “la titolarità dei rapporti giuridici spetta non già all’associazione come entità giuridica a sé stante, ma al gruppo degli associati considerati *uti singuli*: e lo stesso patrimonio dell’associazione, cui pure la legge imprime una certa autonomia, forma oggetto di un rapporto di comproprietà di cui sono partecipi i singoli associati. Di conseguenza, la legittimazione negoziale degli amministratori si inquadra nello schema della rappresentanza anziché in quella del rapporto organico; e l’estensione dei loro poteri va determinata non già alla stregua delle norme che regolano la rappresentanza organica delle persone giuridiche, ma secondo quelle generali sul mandato, tra le quali figura la norma per cui il mandato concepito in

³⁰ DEL PRATO, E.: “L’ente privato come atto di autonomia”, *Riv. dir. civ.* (2009), p. 451 ss.

³¹ DEL PRATO, E.: “L’ente privato come atto di autonomia”, cit., p. 453, nota 14.

termini generali non legittima il mandatario al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione"³².

Questo atteggiamento è perdurato negli anni. Radicata è stata la convinzione che gli enti di fatto fossero organizzazioni che potessero sviluppare la propria attività ed efficacia soltanto al loro interno. La percezione di soggetto giuridico è stata assegnata a questi enti, come viene ricordato, molto dopo l'entrata in vigore del codice del 1942. Si è visto che soltanto dagli anni '70³³ la giurisprudenza ha iniziato a riconoscere a tali enti la connotazione di soggetto giuridico, articolato in organi. Lo stesso è a dirsi con i comitati, ai quali soltanto negli anni '80³⁴ è stata concessa piena cittadinanza tra i soggetti giuridici.

Così si spiega perché il legislatore italiano solamente nel 2000 è potuto intervenire con le riforme degli artt. 600 (in tema di acquisti *mortis causa*), 782 e 786 (in tema di donazioni), e 17 c.c., che fino ad allora avevano letteralmente discriminato simili enti da quelli riconosciuti.

Il dubbio, in merito al tema che ci occupa, è dunque di un altro tipo. Ossia se il contratto, come il *trust*, abbia attitudine a creare un soggetto di diritto.

Sul tema è possibile mutuare il ragionamento sugli enti non riconosciuti, proposto qualche anno fa da sensibile letteratura, e proiettarlo al *trust* di scopo (Onlus).

Questi i termini della questione. Se il contratto crea un centro di interessi e se l'accordo associativo crea a sua volta un centro di interessi collettivo, bisogna comprendere se "la creazione del soggetto collettivo coincida con la creazione del centro di interessi"³⁵.

Secondo parte della dottrina, l'attenzione deve spostarsi sul modo in cui l'organizzazione si pone nell'attività giuridica, non guardando al dato formale della personalità. Ci si richiama alla prassi delle società: l'iscrizione nel registro delle imprese, da cui deriva l'acquisto della personalità giuridica, non caratterizza le sole società di capitali, ma tutte le società commerciali, anche quelle "prive dell'etichetta della personalità. Ne segue che, una volta eliminato il momento dell'omologazione e rimessa al notaio rogante la

³² Cass., 26 aprile 1960, n. 927, *Giur. it.* (1961), I, 1, c. 185 ss., superata soltanto da Cass., 16 novembre 1976, n. 4252, *Foro it.* (1977), I, c. 1482 ss., come riportato da DEL PRATO, E.: "L'ente privato come atto di autonomia", cit., p. 454, spec. nota 16.

³³ Cass., 16 novembre 1976, n. 4252, *Foro it.* (1977), I, c. 1482 ss.

³⁴ Cass., 12 giugno 1986, n. 3898, *Giust. civ.* (1986), I, p. 2786 ss.; Cass. 23 giugno 1994, n. 6032, *Foro it.* (1995), I, c. 1268 ss.

³⁵ DEL PRATO, E.: "L'ente privato come atto di autonomia", cit., p. 459.

valutazione circa il rispetto dei requisiti normativi delle società di capitali, l'attitudine alla creazione del soggetto è integralmente attribuita al contratto³⁶.

Altro tema ostativo potrebbe essere l'attitudine del contratto a costituire un soggetto giuridico con efficacia *erga omnes*. Nello specifico i dubbi muovono dalla posizione secondo la quale il contratto costituirebbe l'ente, ma non sarebbe in grado di rendere opponibile ai terzi la sua struttura organizzativa. In realtà, ciò che sarebbe limitato è soltanto la rappresentanza organica dell'ente e non l'applicabilità delle comuni regole di rappresentanza (si pensi agli artt. 1387 ss., derogato dagli artt. 2384, comma 2, e 2475 c.c.), ammettendo così di opporre ai terzi gli atti dell'ente³⁷. In tal modo il citato orientamento giunge ad affermare che "il fondamento dell'opponibilità risiede nell'atto di autonomia privata, il quale costituisce il primo momento dell'attività in cui si sostanzia il gruppo organizzato"³⁸.

In definitiva, secondo questa impostazione non sarebbe peregrino affermare che il soggetto collettivo è effetto del contratto associativo e dunque che il contratto associativo è efficace *erga omnes*: un effetto del tutto peculiare, estraneo alla disciplina generale del contratto *ex* art. 1372 c.c., e solo induttivamente ricavabile dal regime dei gruppi organizzati.

L'ultima questione che rimane aperta attiene espressamente alla possibilità di ritenere gli atti unilaterali idonei a creare un soggetto giuridico. I dati normativi e gli istituti disseminati nel sistema, tuttavia, rendono possibile rispondere in maniera affermativa all'interrogativo.

Le fondazioni originano da un atto unilaterale, altrettanto è ammesso per la società per azioni (art. 2328, comma 1, c.c.) e per la società a responsabilità limitata (art. 2463, comma 1, c.c.). Inoltre la costatazione offerta dalla letteratura summenzionata secondo la quale l'iscrizione nel registro delle imprese, da cui deriva la personalità giuridica, non incide sull'atto di autonomia privata, depone nel senso che il medesimo atto possa realizzare la nascita di un soggetto entro i diversi modelli approntati dal legislatore. Si spiega così perché parte della dottrina³⁹ e della giurisprudenza, in maniera acuta, considerano possibile creare un comitato con un atto unilaterale⁴⁰, che

³⁶ DEL PRATO, E.: "L'ente privato come atto di autonomia", cit., p. 460.

³⁷ DEL PRATO, E.: "L'ente privato come atto di autonomia", cit., p. 460. ID., "Organizzazione associativa e rappresentanza sostanziale", *Quadr.* (1991), p. 410 ss. Cfr. anche PERSICO, G.: "Sui poteri degli organi delle associazioni non riconosciute", *Riv. dir. civ.* (1962), II, p. 84 ss.

³⁸ DEL PRATO, E.: "L'ente privato come atto di autonomia", cit., p. 461.

³⁹ DEL PRATO, E.: "L'ente privato come atto di autonomia", cit., p. 462.

⁴⁰ Cass., 23 giugno 1994, n. 6032, cit.

costituisce un modello affine alla fondazione⁴¹, ed anche un'associazione non riconosciuta, quando l'atto unilaterale costitutivo dell'ente sia delineato in modo funzionale all'adesione di terzi (art. 1332 c.c.), come avviene per le società unipersonali di capitali, la cui vigenza prescinde dal numero dei soci. L'atto unilaterale allora a ben ragione può possedere la medesima attitudine creativa del contratto (art. 1324 c.c.). Sì che non vi sono ragioni per non considerarlo funzionalmente utile per costituire un centro di interessi, un soggetto giuridico, per il quale non è tassativamente previsto un contratto, come avviene, almeno di regola, per altre figure quali le società di persone, dove la componente personalistica appare, per la natura della fattispecie, indispensabile e fortemente caratterizzante l'istituto.

Se, dunque, è vero che estendere tale soggettività al *trust* unilaterale autodichiarato appare forse più una provocazione, è altrettanto vero, in virtù degli orientamenti richiamati, che non è possibile negare, in maniera aprioristica, a particolari ipotesi di *trust*, la soggettività giuridica, come nel caso di *trust* Onlus. Nel *trust* Onlus, che ha struttura principalmente bilaterale, è possibile rintracciare la componente prettamente patrimoniale, più che personale, lo scopo solidaristico, tutti elementi che rendono assimilabile questa figura ad enti, quali la fondazione.

Ciò comporta che se da un lato è comprensibile la posizione, dalla quale siamo partiti, di coloro che negano la soggettività al *trust*, è pur vero, per altro verso, che un simile orientamento non può essere generalizzato ed applicato in maniera indiscriminata, là dove, diversamente, mediante la verifica dei requisiti richiesti dalla legge – come quelli previsti dall'art. 10, d.lgs. n. 460/97 –, delle modalità di costituzione del *trust* Onlus, della sua funzione volta a perseguire un interesse solidaristico, si possa giungere, senza timori di sorta, all'assimilazione di questa figura a quelle tipicamente disciplinate nel codice civile.

Muovendo da questa prospettiva, torniamo, nuovamente, su alcuni dei requisiti che il *trust* deve rispettare per ottenere la qualifica di Onlus ed analizziamoli nello specifico.

In primo luogo, l'istituzione del *trust* deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come richiede l'art. 14 c.c. sugli enti "tipici"; il *trust* deve perseguire scopi di solidarietà sociale, operando per esempio nel settore della beneficenza, come previsto questa volta dall'art. 16 c.c., in tema di associazioni e fondazioni; la sua denominazione deve recare l'acronimo "Onlus", anche nei rapporti con i terzi, ossia un'indicazione simile a quella prevista per gli enti sempre dall'art. 16 c.c.; l'atto istitutivo di *trust* a scopo

⁴¹ Cfr. Cass., 12 giugno 1986, n. 3898, cit.

benefico deve contenere delle clausole che prevedano il perseguimento di finalità sociali, allo stesso modo dell'art 16 c.c.; nell'atto istitutivo di *trust* deve essere previsto il divieto per il *trustee* di distribuire utili o avanzi di gestione e l'obbligo di redigere un bilancio o un rendiconto annuale, come prescrive l'art. 16, il quale, in tema di amministrazione degli enti, rimanda all'art. 1713 c.c. sul mandato; ancora, in caso di cessazione del *trust* a scopo benefico – aspetto questo molto interessante –, il patrimonio deve essere devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, come similmente prevede l'art. 32 c.c.

Va altresì rimarcato, che tutti gli adempimenti formali indicati consentono di riconoscere tali “enti” dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate come idonei a soddisfare i requisiti della legge Onlus, determinandone la conseguente iscrizione nella relativa Anagrafe, con effetti innegabili anche di pubblicità, come parimenti disposto dall'art. 1 del d.P.R. n. 361/2000 (art. 34 c.c. abrogato).

Oltre a questi parallelismi, è utile, infine, un richiamo alla prassi negoziale. Nel caso in cui il *trustee* chiamato all'eredità amministri un *trust* Onlus, nelle clausole del *trust*, è sempre più frequente la consuetudine di riferirsi all'art 473 c.c., secondo il quale – come è noto –, in ossequio all'art. 17 c.c., l'accettazione delle eredità “devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario”. Diversamente, la disposizione testamentaria con la quale si istituisce erede un *trust* tradizionale deve essere letta nel senso che chiamato non è il *trust* come soggetto, ma il *trustee*, persona fisica, come erede che, dunque, può in caso di accettazione decidere se redigere inventario o no⁴². Opzione questa, negata, lo ripetiamo, per il *trust* Onlus. Una spia, dunque, l'ennesima per avvicinare il *trust* Onlus alla disciplina degli enti.

Tutto ciò premesso, sorgono, dunque, alcuni quesiti: è opportuno o no interrogarsi quanto meno sulla possibilità di assimilare la figura del *trust* Onlus a quella della fondazione, considerandolo un soggetto giuridico⁴³? Possono queste disposizioni, appena elencate, qualificarsi di diritto tributario e non di diritto civile? Quando l'art. 10 della legge Onlus discorre di associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e di “altri enti di carattere privato”, nel cui significato si fa rientrare anche il *trust* a scopo benefico, si riferisce a categorie di diritto tributario o di diritto civile? Se nella formazione di un contratto di *trust* Onlus, come indicato da alcuni autori⁴⁴,

⁴² LA TORRE, G. e SARRO, R.: “Il *trust* chiamato all'eredità”, *Trusts* (2011), p. 328.

⁴³ In questa direzione cfr. DI LANDRO, A.C.: “*Trusts* Onlus”, *Trusts* (2010), p. 570 ss.; MOLINARI, M.: “Il *trust* Onlus: un'applicazione pratica”, *Trusts* (2010), p. 575 ss.

⁴⁴ MOLINARI, M.: “Il *trust* Onlus: vince ancora la prassi virtuosa dei *trust* interni”, *Trusts* (2012), p. 26.

vengono rispettate le disposizioni legislative ed amministrative in materia di Onlus, testé citate, che prevedono tali rigidi controlli (sul bilancio, sulla gestione del patrimonio etc.), appare davvero così peregrino immaginare di considerare questa specifica figura di *trust* come un ente di diritto privato? Perché allora non iniziare a riconsipire le discipline al di là delle categorie in base agli interessi perseguiti?

Il meccanismo del *trust* Onlus, avvicicabile a quello *charitable* di matrice inglese, dovrebbe imporre soluzioni particolari, diverse dalle altre ipotesi di *trust*. La prassi internazionale, altresì, reclama una scelta di campo di questo tipo. Ad esempio, i *public interest trusts*, i *public charitable trusts* e i *trusts implied by law*, soltanto per citarne alcuni, comportano l'impossibilità di approcciarsi a tali fattispecie alla stessa maniera. Anche parte della letteratura inglese evidenzia come l'avvicinamento di queste figure particolari alla "categoria" dei *trusts* e degli enti *latu sensu* determinano la "corporatisation of trusts in modern trusts law practice"⁴⁵.

Nel nostro Paese si fanno strada ipotesi di *trust* di pubblico interesse, anche in senso ampio. Si pensi all'ipotesi paventata per salvare aziende come Alitalia con un *trust* nazionale, alla possibilità di utilizzare il *trust* nelle università italiane, proprio al posto delle fondazioni, o per la tutela del patrimonio culturale e artistico, o si pensi al ricorso al *trust* in funzione antimafia per la gestione dei patrimoni confiscati⁴⁶.

È dall'attività del soggetto, dagli interessi perseguiti che si deve ripartire per ricercare la qualificazione e, così, la disciplina della fattispecie, non limitandosi a categorie precostituite lontane dalla prassi nazionale ed internazionale. In questa prospettiva, va condivisa appieno quella letteratura che afferma come un soggetto giuridico nasca "dalla forza dell'effettività: un fenomeno, questo, che segna una non timida rivincita della giuridicità naturale su quella positiva"⁴⁷, a volte – sia concesso – troppo statica.

⁴⁵ Cfr. HUDSON, A.: *Equity & trusts*, London (2001), *passim*, anche in www.alastairhudson.com, richiamato con puntuali osservazioni da DI LANDRO, A.C.: "Applicazioni dei *trust* in materie di pubblico interesse", cit., p. 491.

⁴⁶ Ipotesi queste di DI LANDRO, A.C.: "Applicazioni dei *trust* in materie di pubblico interesse", cit. p. 492 e MOLINARI, M.: "Il *trust* Onlus", cit., p. 26. In merito al *trust* come strumento per gestire patrimoni appartenenti alla mafia, cfr. Trib. Crotona, 29 settembre 2008, *Trusts* (2009), p. 37; Trib. Crotona, 26 maggio 2009, *Trusts* (2009), p. 650. V., anche, BANCONE, V.: "Tecniche di filantropia: il ruolo del *trust* nel modello delle fondazioni di comunità", *Trusts* (2010), p. 46.

⁴⁷ DEL PRATO, E.: "L'ente privato come atto di autonomia", cit., p. 463, che sottolinea la posizione, in senso contrario, di FERRARA SR., F.: *Le persone giuridiche*, in *Tratt.* Vassalli, 2^a ed., con note di F. Ferrara jr., Torino (1956), p. 409, il quale affermava che gli enti non riconosciuti dovevano avere una posizione che "è e deve essere inferiore a quella delle

In conclusione, questo breve contributo sul tema del *trust* autodichiarato e del *trust* Onlus prova a ribadire che il diritto non va studiato per settori – tributario, civile etc.⁴⁸ – ma per problemi. “La disciplina si costruisce per ipotesi simili, la norma richiede un interprete ragionevole che sappia seguire il modello, adattando dalla figura legale la regola per la figura analoga, per la propria fattispecie, non un interprete che sia un imitatore servile della norma; tanto più che sovente la normativa da applicare è frutto di collegamenti tra più disposizioni, o tra frammenti di disposizione”⁴⁹.

persone giuridiche”, una “posizione precaria, fragile, incresciosa, [...] inadeguata e non corrispondente all’intenzione delle parti. [...] Farebbe meraviglia se non fosse così!”.

⁴⁸ Per un’interessante lettura delle fattispecie nell’ottica del rapporto tra diritto civile e diritto tributario, v. PERLINGIERI, G.: *Profili civilistici dell’abuso tributario. L’inopponibilità delle condotte elusive*, Napoli (2012), pp. 7 ss. e 38 ss.

⁴⁹ PERLINGIERI, P. e FEMIA, P.: *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, 2^a ed., Napoli (2004), p. 169.